



Comune di Gorizia

Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 2005/0045 dd. 12.12.2005
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 2010/0015 dd. 28.04.2010

INDICE

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO	3
Art. 1 - Istituzione della tariffa e del regolamento per la sua gestione	3
Art. 2 - Soggetto Gestore della tariffa	3
Art. 3 – Presupposti per l’applicazione della tariffa	3
Art. 4 – Esclusioni	3
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa	5
Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	5
Art. 7 - Modalità di calcolo delle superfici soggette a tariffazione	6
Art. 8 - Locali ed aree soggette a tariffazione	6
Art. 9 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa	7
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
Art. 10 - Tariffa di riferimento	9
Art. 11 - Gettito della tariffa	9
Art. 12 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti	9
Art. 13 - Commisurazione della tariffa – Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento	10
Art. 14 - Categorie d’utenza	10
Art. 15 - Classificazione delle Utenze domestiche	11
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche	11
Art. 17 – Commisurazione della quota fissa	12
Art. 18 – Modalità di attribuzione della quota variabile	12
Art. 19 – Agevolazioni e riduzioni tariffarie	13
Art. 20 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio	14
Art. 21 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni e copertura delle stesse	15
Art. 22 – Tariffa giornaliera	15
Art. 23 – Manifestazioni ed eventi	15
DENUNCIA – CONTROLLO – RISCOSSIONE	17
Art. 24 – Denuncia	17
Art. 25– Controllo	19
Art. 26 – Sanzioni	20
Art. 27 – Riscossione ordinaria e conguagli	20
Art. 28 – Accertamento del tributo e riscossione coattiva	20
Art. 30 – Rimborsi e abbuoni	21
Art. 31 - Transazione di crediti - ABROGATO	21
Art. 32 – Contenzioso - ABROGATO	21
NORME TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 33 – Entrata in vigore	22
Art. 34 – Norme transitorie e disposizioni finali - ABROGATO	22
Allegato 1: Composizione delle voci della tariffa di riferimento	23

TITOLO I

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Art. 1 - Istituzione della tariffa e del regolamento per la sua gestione

- 1 Per la gestione dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, svolta in regime di privativa nel territorio del Comune di Gorizia, nelle forme di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 23 del D. Lgs. 22/97, è istituita la tariffa **avente natura tributaria di cui all'art.49 del D. Lgs. 22/97**, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il metodo normalizzato la cui applicazione è disciplinata dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente regolamento.
- 2 Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Art. 2 - Soggetto Gestore della tariffa

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti compete ai sensi dell'art. 49 commi 9 e 13 del D. Lgs. 22/97 al "Soggetto Gestore", il quale esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa, ivi incluse tutte le attività connesse, sulla base di apposita convenzione.

Art. 3 – Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La tariffa è dovuta da quando i locali e le aree sono predisposti all'uso. I locali delle abitazioni si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di servizi a rete, mentre i locali e le aree a diversa destinazione sono tali se dotati di impianti, attrezzature o servizi a rete e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione. Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione:

a) locali:

- non allacciati ai servizi a rete o privi di qualunque arredo;
- balconi, terrazze scoperte e simili;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori,
- cabine elettriche ed elettroniche;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché venga debitamente comprovato al gestore;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti
- in cui si svolge l'attività sportiva ;
- ove si producano rifiuti speciali non dichiarati assimilati.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3.
2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica, sono solidalmente obbligati al pagamento.
3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari ovvero dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce o, ancora, da coloro che usino in comune i locali o le aree stesse.
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa è dovuta:
 - a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli stessi enti, società o associazioni;
 - b) per organizzazioni prive di personalità giuridica, sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività;
 - d) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni;
 - e) per i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali e di servizi in genere, dal titolare dell'attività ivi esercitata;
 - f) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione.
5. La tariffa è altresì dovuta da coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è riferita all'anno solare.
2. L'obbligo tariffario decorre dal primo giorno nel corso del mese successivo a quello del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e perdura sino alla cessazione, come disposto nel successivo comma 4 del presente articolo.
3. Le variazioni anagrafiche, cioè quelle che comportano una variazione del nucleo familiare, verranno aggiornate d'ufficio con riferimento al 1° giorno di ogni mese. Questo dato viene fornito, con le modalità previste dal successivo art. 24, comma 7, dall'anagrafe cittadina e il Comune ha la responsabilità della sua fornitura.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluse anche le unità immobiliari chiuse e disabitate e prive di arredamento e/o di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), dà diritto al rimborso della tariffa con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

5. In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per i mesi successivi se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, fatti salvi i termini di prescrizione di cui al Codice Civile.

Art. 7 - Modalità di calcolo delle superfici soggette a tariffazione

1. La superficie soggetta a tariffazione è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 8 - Locali ed aree soggette a tariffazione

1. Sono soggetti a tariffazione tutti i vani comunque denominati, ove si producono di regola rifiuti urbani, di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, compresi i porticati o le tettoie aperte destinati all'esercizio di attività economiche. Sono altresì soggetti a tariffazione, limitatamente alla quota fissa della tariffa, le abitazioni tenute a disposizione dei proprietari, a condizione che il mancato utilizzo risulti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario stesso.
2. Sono comunque da considerarsi soggette a tariffa, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, verande, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.);
 - tutti i vani principali ed accessori degli studi professionali (legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, ecc.), di laboratori di artigiani e comunque adibiti ad attività di altri lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori degli esercizi pubblici quali alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, carceri, osterie, bar, nonché delle pasticcerie, negozi e locali a disposizione di aziende commerciali, edicole, chioschi stabili e mobili e/o posteggi ai mercati coperti, cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - tutti i vani principali ed accessori dei circoli da ballo o divertimento, delle sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione pubblici o privati, delle scuole di ogni ordine e grado comprese le sedi universitarie;
 - tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende per i servizi sanitari (escluse le superfici che danno luogo di regola a rifiuti speciali

di cui al 3° comma, art. 7 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche), delle stazioni delle Ferrovie dello Stato o di qualsiasi altro genere, ecc.;

- tutti i vani principali accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, e di servizi, ove si producono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97 (uffici, sale di attesa, depositi, magazzini, aree di vendita, ecc.);
- in generale, tutti i vani, accessori e pertinenze (escluse le aree verdi), destinati ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si considerano inoltre soggetti a tariffa, con la sola esclusione delle aree di cui all'art. 4 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani ed assimilati di cui al 2° comma, art. 7, del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche, ed in via esemplificativa:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi ed in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta specificamente e visibilmente destinata al servizio degli impianti. Le aree destinate a parcheggio e quelle costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via vengono calcolate al fine dell'applicazione della tariffa ridotte del 60%;

le aree coperte, scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi (chioschi, servizi igienici, atrio, deposito attrezzature, ecc.) e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

qualsiasi altra area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato o agli altri enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97.

4. Per eventuali situazioni non contemplate nel presente articolo, il Soggetto Gestore utilizza i criteri di analogia, sentito il necessario parere del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa

1. Il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale della tariffa nei seguenti casi:
- le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al trattamento pensionistico contenuto nei limiti della pensione I.N.P.S. integrata al minimo con esclusione del reddito derivante dall'immobile di residenza stesso e relativi accessori, a condizione che le persone stesse non siano proprietarie di altri fabbricati, salvo l'immobile di residenza e relativi accessori;
 - le abitazioni occupate da persone assistite economicamente dal Comune.
2. Per quanto riguarda la prima fattispecie di cui al comma 1 l'esenzione viene concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

quello per cui viene chiesta l'agevolazione e a condizione che il soggetto richiedente dimostri di averne diritto ed ha effetto dall'anno successivo alla richiesta.

3. Le esenzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa sarà dovuta, dal soggetto obbligato originario, dal 1/1 dell'anno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione concessa, rilevate dalla denuncia dell'interessato o da verifica d'ufficio. Ove il Comune avesse già provveduto al versamento della tariffa in sostituzione dell'obbligato, il soggetto gestore provvederà al rimborso all'Ente e al successivo recupero dal soggetto debitore.
4. L'onere dovuto per l'esenzione succitata viene sostenuto dal Comune di Gorizia mediante imputazione a specifico idoneo capitolo del Bilancio comunale collegato agli interventi in materia di assistenza. In questo caso il Soggetto Gestore emette apposito **avviso di pagamento** comprendente gli importi dovuti da tutti i nuclei familiari esenti, che viene però intestato e recapitato al Comune di Gorizia anziché **ai contribuenti** esenti, corredato dall'elenco dei soggetti interessati.
5. Il Comune di Gorizia provvede ad inoltrare al Soggetto Gestore, con cadenza annuale e comunque non oltre i sessanta (60) giorni precedenti **l'emissione degli avvisi di pagamento**, l'elenco dei nominativi aventi diritto all'esenzione.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento, secondo i principi stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 158/99, rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune e deve essere determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (art. 49 comma 4 D. Lgs. 22/97).
2. La tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza definita nell'allegato 2 del D.P.R. 158/99.

Art. 11 - Gettito della tariffa

1. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere con il gettito globale la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/99, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
 - a) costi fissi indicati nella seguente equivalenza $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$;
 - b) costi variabili indicati nella seguente equivalenza $\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$.
3. Le voci di costo, definite dal Piano Finanziario di cui al successivo articolo 13, vengono attribuite ai costi fissi e variabili sulla base delle indicazioni del punto 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. Il Comune, prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente, su proposta del Soggetto Gestore, con propria deliberazione le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa che per quella variabile.
5. I coefficienti di riferimento sono determinati annualmente con la deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 12 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti

1. In riferimento all'attribuzione della parte variabile della tariffa, laddove il sistema di raccolta non sia in grado di individuare la quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza, il servizio è organizzato in modo da privilegiare e incentivare, mediante il conferimento differenziato dei rifiuti presso apposite isole ecologiche e/o ecopiazze, la riduzione e recupero dei rifiuti stessi e consentire la quantificazione della parte variabile della tariffa (TV) in funzione dei conferimenti della frazione residua.
2. In definitiva, ove il servizio non consenta la quantificazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, la parte variabile della tariffa (TV) può essere assegnata utilizzando:

- a) indici di produttività messi a punto attraverso analisi della produttività dei rifiuti da parte delle categorie svolte a livello locale;
- b) analisi della produttività del rifiuto realizzate per le utenze domestiche (UD) e per le utenze non domestiche (UND) a livello Regionale o di regioni contermini;
- c) gli indici di produttività (Kb, Kd) previsti dalle tabelle 2, 3, 4 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Art. 13 - Commisurazione della tariffa – Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avviene ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili, come definiti al precedente art. 11. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e, ove disponibile, in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
4. La redazione della proposta di Piano Finanziario, corredato da una relazione di accompagnamento, avviene ad opera del soggetto gestore della tariffa secondo le forme e le voci di costo indicate nel D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Piano Finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la ricognizione degli impianti esistenti nonché, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
6. Il Comune approva il Piano Finanziario e, sulla base dello stesso e della relazione di accompagnamento, provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle eventuali agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 14 - Categorie d'utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, in base a quanto stabilito annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
2. Le quote, fissa e variabile, sono attribuite ai due tipi di utenze secondo i coefficienti e le modalità stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Classificazione delle Utenze domestiche

1. Sono “utenze domestiche ordinarie (U.D.O)” le abitazioni di residenza del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono “utenze domestiche non ordinarie (U.D.NO.)” le abitazioni occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti e gli alloggi dei cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
2. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo, comunque, il conguaglio determinato dal Soggetto Gestore sulla base delle variazioni intervenute in corso d’anno e comunicate dall’anagrafe comunale. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 90 (novanta) giorni, i soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a presentare apposita denuncia con le modalità di cui al successivo art. 24. Sono contemplate anche le variazioni di persone residenti, con efficacia limitata all’anno in corso alla data di presentazione della denuncia e per il periodo dell’effettivo allontanamento dal nucleo familiare comunque di durata superiore a 90 (novanta) giorni, nei seguenti casi:
 - cause di forza maggiore (chiamata alle armi, ricovero ospedaliero o in altro luogo di cura per motivi di salute, affido familiare, ecc.);
 - effettivo allontanamento dal luogo di residenza per documentati motivi (quali ad esempio: di studio, di lavoro, di ricovero in istituti di riposo, ecc.).

Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell’anagrafe.

3. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie i cui locali risultino temporaneamente occupati o detenuti per periodi inferiori a 90 (novanta) giorni si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conducente dell’immobile, un numero di occupanti forfetario pari a 1 (uno).
4. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie stabilmente occupate per periodi superiori a 90 (novanta) giorni si considera un numero dei componenti il nucleo forfetario pari a 2 (due), salvo diversa denuncia, completa delle generalità di tutti gli occupanti, da presentarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 5.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento solidalmente.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, individuate annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine o collegio di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. In caso di variazione della categoria di attività, il soggetto gestore provvede d'ufficio alla ri-classificazione delle utenze in base alle informazioni in proprio possesso.
5. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività con i criteri sopra indicati.
6. Per i locali o aree scoperte imponibili l'attribuzione della categoria di attività di riferimento va effettuata avendo riguardo all'attività principale e prevalente svolta dal soggetto obbligato.
7. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Art. 17 – Commisurazione della quota fissa

1. La quota fissa per le utenze domestiche, da attribuire alla singola utenza, è commisurata ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata con la formula indicata nel DPR 27.4.1999 N. 158.
2. La quota fissa per le utenze non domestiche, da attribuire alla singola utenza, è commisurata ai costi fissi ad esse attribuibili e determinata con la formula DPR 27.4.1999 N. 158.
3. Il Comune determina annualmente la quota fissa della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 18 – Modalità di attribuzione della quota variabile

1. In via provvisoria, finché non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della tariffa può essere calcolata, utilizzando i sistemi presuntivi introdotti dal D.P.R. 158/99.

2. La parte variabile della tariffa verrà attribuita in modo “puntuale” da quando le forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per ogni tipo di utenza attivate dal soggetto gestore consentiranno di determinare la quota variabile (TV) in maniera diretta.
3. La parte variabile può essere attribuita in base ai conferimenti delle seguenti frazioni di rifiuto:
 - a) la frazione residua;
 - b) la frazione umida;
 - c) gli scarti verdi;
 - d) i rifiuti ingombranti;
 - e) le frazioni soggette a raccolta differenziata con contributo CONAI;
 - f) i rifiuti assimilati recuperabili;
 - g) altri rifiuti individuati nel Regolamento del servizio.
4. Il Comune determina annualmente la quota variabile della tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 19 – Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. Le agevolazioni e le riduzioni, comprese quelle previste ai commi 10 e 14 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, oppure quelle per soggetti che attuino programmi specifici di riduzione del rifiuto, sono concesse dal soggetto gestore a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).
2. Da quando la parte variabile della tariffa sarà commisurata alla quantità di rifiuti, o di frazioni di rifiuti, effettivamente conferita al pubblico servizio, ovvero in maniera puntuale, le agevolazioni e le riduzioni, concesse alle singole utenze, saranno contenute nelle modalità stesse di commisurazione della tariffa, con riferimento al metodo di attribuzione della tariffa variabile (TV).
3. Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni, ai sensi dei commi 10 e 14 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, sono così determinate:
 - a. sono riconosciute agevolazioni o riduzioni individuali o premi di incentivazione alle utenze domestiche e non domestiche che ne acquisiscano il diritto attraverso i conferimenti di raccolta differenziata presso le isole ecologiche e/o ecopiazze, con le modalità definite dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Ciò dà diritto all'ottenimento di uno sconto direttamente proporzionale alle quantità effettivamente conferite e risultanti dalle attestazioni, rilasciate dagli addetti alle ecopiazze o da altri metodi di rilevamento adottati dal gestore del servizio. L'ammontare delle agevolazioni o riduzioni è commisurato alle riduzioni di costi connesse all'incremento della raccolta differenziata, più un eventuale contributo stabilito annualmente nel Bilancio comunale alla voce Costi del Settore ambiente, come incentivo che il Comune può dare per promuovere la raccolta differenziata. A consuntivo, tali risparmi verranno attribuiti agli utenti che abbiano conferito i propri rifiuti secchi riciclabili presso le isole ecologiche sulla base delle pesature rilevate. Il valore delle cifre di sconto verrà definito annualmente dalla Giunta Municipale in sede di approvazione delle tariffe, anche sulla base del Piano Finanziario proposto dal Gestore e del contributo posto annualmente a Bilancio.
 - b. per le utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio nonché di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo a

recupero ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D. Lgs. 22/97, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali di riduzione:

- 20% in caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza,
- 40% in caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza,
- 60% in caso di recupero di oltre il 50% del totale dei rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Fino a quando non sarà possibile la puntuale misurazione dei rifiuti prodotti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui sopra, si applicherà la seguente formula:

$$R = \frac{Q_{dich}}{Kd \times S} \times 100$$

dove

Q_{dich} rappresenta la quantità di rifiuti avviata al recupero (dichiarata nel MUD o comunque da documentazione equivalente presentata al Gestore del Servizio)

Kd rappresenta il coefficiente di produttività specifica per metro quadro adottato per la categoria di appartenenza

S rappresenta la superficie dell'attività esercitata

La riduzione percentuale di cui al punto b) verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al gestore, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dallo stesso esercizio della data di presentazione della domanda; l'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla dimostrazione, a consuntivo, del trattamento dei rifiuti a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero. Tali variazioni saranno oggetto di tariffazione **sugli avvisi di pagamento emessi** a conguaglio per l'anno successivo.

- c. la parte variabile della tariffa, è ridotta di una percentuale nei confronti delle utenze domestiche che, con opportuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla base di modelli predisposti dal gestore ed allo stesso presentati, dimostreranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico nell'ambito del giardino ad uso esclusivo dell'abitazione del richiedente. La riduzione è dovuta dal Gestore a chi riutilizza ai fini agronomici il terriccio prodotto e la misura della stessa sarà fissata in sede di approvazione della tariffa.
- d. Analoga riduzione, in percentuale inferiore, verrà riconosciuta con le modalità illustrate alla lettera c) per chi, pur attuando la pratica del compostaggio per la frazione verde, vorrà comunque servirsi del servizio di raccolta domiciliare della frazione umida.

Art. 20 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio

1. La tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale nelle zone in cui il servizio è istituito ed attivato.
2. Indipendentemente dal sistema di commisurazione della quota variabile, si applica la riduzione tariffaria in caso di sospensione del servizio superiore a 10 giorni solari continuativi la tariffa è dovuta in misura ridotta, in rapporto al periodo di irregolare servizio.

Art. 21 – Cumulo di agevolazioni e riduzioni e copertura delle stesse

1. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche non potrà superare complessivamente la percentuale del 60% da applicare all'importo della parte variabile stessa.
2. La percentuale massima di riduzione espressa al comma 1 potrà essere eventualmente incrementata dalla Giunta Municipale, con propria deliberazione, in relazione ai risultati annuali della raccolta differenziata.
3. Per i conferimenti presso le isole ecologiche il comune potrà, attraverso deliberazione della Giunta Municipale, individuare criteri di modulazione degli sconti effettivi da applicare anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
4. Per chi effettua la pratica del compostaggio domestico in forma "integrale", e cioè senza avvalersi del servizio di raccolta domiciliare della frazione umida, è riconosciuta una riduzione pari al 20% della parte variabile.
5. Per chi effettua la pratica del compostaggio limitatamente alla frazione verde e comunque si avvale del servizio di raccolta domiciliare della frazione umida è riconosciuta una riduzione pari al 5% della parte variabile.
6. L'applicazione di agevolazioni e riduzioni concesse alle due macro categorie di utenza (domestica e non domestica) è coperta dal contributo Conai e da una redistribuzione interna dei carichi tariffari, nonché da particolari contributi all'uso destinati nel Bilancio Comunale, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 22 – Tariffa giornaliera

1. A tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno), ancorché ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, viene applicata una tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera viene aggiornata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento agli specifici coefficienti Kc e Kd individuati per la specifica attività insediata. La stessa viene determinata per una nuova e specifica categoria "spettacoli viaggianti, ambulanti, manifestazioni e simili" mediante la delibera di approvazione della tariffa.
3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante presentazione di una richiesta e l'effettuazione del versamento diretto della tariffa al Soggetto Gestore. Il pagamento andrà effettuato secondo le modalità individuate dal Soggetto Gestore della tariffa.

Art. 23 – Manifestazioni ed eventi

1. Il Comune si accolla il pagamento della tariffa giornaliera di cui al precedente art. 22, unicamente per i rifiuti prodotti in aree pubbliche o in impianti sportivi nelle quali si svolgono attività culturali, ricreative e sportive dallo stesso svolte direttamente **o nei casi espressamente previsti da esso patrocinante con atto di Giunta.**

2. Negli altri casi, il pagamento della tariffa giornaliera sarà a carico dei soggetti organizzatori della manifestazione o evento.
3. In ogni caso l'importo non potrà essere inferiore a un minimo di € 5,00 e non potrà superare € 150,00 (valore di riferimento anno 2005, che sarà attualizzato annualmente con Deliberazione della Giunta Municipale).

TITOLO III

DENUNCIA – CONTROLLO – RISCOSSIONE

Art. 24 – Denuncia

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento hanno l'obbligo di **presentare denuncia** al soggetto gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi, **anche** mediante la compilazione di appositi moduli messi a disposizione dal soggetto gestore stesso. **La denuncia deve contenere** i seguenti dati:
 - a) l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali;
 - b) le variazioni di superficie dei locali ed aree;
 - c) le variazioni di intestatario, ivi inclusi il decesso e la modificazione di denominazione e/o ragione sociale;
 - d) per le utenze non domestiche, la variazione d'uso dei locali ed aree;
 - e) per le utenze domestiche non ordinarie, il numero degli occupanti e le relative variazioni;
 - f) tutte le informazioni necessarie per le esclusioni di cui al precedente articolo 4;
 - g) il possesso dei requisiti, nonché il loro venir meno, per le agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui al precedente articolo 19;
 - h) tutte le variazioni di nucleo abitativo.**
2. **La denuncia** originaria o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e la ripartizione interna, la data di inizio di occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - Per le persone fisiche: generalità dell'intestatario dell'occupazione o conduzione o titolare della disponibilità, luogo di residenza, codice fiscale e numero di occupanti del locale e dati identificativi di quest'ultimi se non residenti nel Comune;
 - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione e l'esatta ragione sociale, lo scopo sociale e/o istituzionale dell'ente, istituto, associazione o società, il codice fiscale e/o Partita IVA, il codice ISTAT dell'attività – se disponibile -, la sede principale, legale od effettiva, i dati identificativi e residenza del titolare, se ditta individuale; negli altri casi dei rappresentanti legali ovvero delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
3. ~~La denuncia deve essere sottoscritta con firma leggibile dall'intestatario della denuncia, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta e presentata al soggetto gestore. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di trasmissione. La~~ **comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega scritta e presentata al soggetto gestore. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di trasmissione, se inviata attraverso posta elettronica certificata con la notifica di consegna.** (Aggiunto a seguito di emendamento accolto durante la seduta del 28.04.2010).
4. All'atto della presentazione della **denuncia** di inizio dell'occupazione ovvero di variazione delle superfici, di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, può essere richiesta la planimetria dei locali ed aree assoggettate a tariffa; nel caso di cessazioni, **la denuncia** deve essere

corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso della tariffa con effetto retroattivo come previsto dal precedente articolo 6 comma 5.

5. **La denuncia** ha effetto secondo i termini indicati nel precedente articolo 6. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.
6. In caso di variazione delle condizioni tariffarie, l'utente è tenuto a presentare nuova **denuncia** di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti, che viene aggiornata d'ufficio dal soggetto gestore secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
7. L'ufficio anagrafe comunicherà periodicamente, con cadenza mensile, all'ufficio che gestisce l'applicazione della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente con l'indicazione del numero dei componenti dei nuclei familiari, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
8. Il Soggetto Gestore otterrà dall'ufficio licenze commerciali del Comune la comunicazione di rilascio di licenze all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione nel periodo di riferimento.
9. I gestori di pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua) sono tenuti a comunicare, su richiesta del soggetto gestore, gli allacciamenti di utenze.
10. Con riferimento alle esclusioni di cui all'articolo 4, **qualora non sia possibile fornire idonea documentazione**, la comunicazione viene resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed ha effetto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione o a quello a cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio del periodo di non utilizzo dei locali e/o delle aree. La cessazione delle condizioni che danno diritto all'esclusione, deve essere comunicata entro sessanta (60) giorni dal suo verificarsi. In ogni caso il gestore provvederà all'addebito della tariffa con decorrenza dalla data di cessazione del diritto succitato.
11. L'erede, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni, a presentare una nuova **denuncia**.
12. In caso di mancata presentazione della denuncia di inizio o di variazione, il soggetto gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. In caso di mancata presentazione della **denuncia** di cessazione, questa può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio, quali a titolo di esempio cessazione di servizi a rete, subentri, decessi.

Art. 25– Controllo

1. Il soggetto gestore provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati al pagamento della tariffa, nonché a svolgere i controlli dei dati dichiarati nelle **denunce** dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
3. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione della frazione "residua" è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa ma non elusiva.
4. Il soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private, anche in estratto, atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
5. In caso di riscontro di omessa **denuncia** di dati o elementi che determinino un maggiore importo della tariffa o in caso di assenza della **denuncia** di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 60 (SESSANTA) giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede in base agli elementi indicati nella comunicazione e di eventuali chiarimenti forniti.
7. **In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.**
8. In caso di mendace dichiarazione riguardo ad agevolazioni o riduzioni, si procederà alla soppressione delle stesse per tutto l'anno in corso e per gli anni pregressi secondo il termine di prescrizione di cui al Codice Civile.

Art. 26 – Sanzioni

1. Chiunque ometta o renda infedelmente la **denuncia** o comunque non assolva a tutti gli obblighi di **denuncia** previsti **dalla norma** e dal presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro **25 (venticinque)** a un massimo di Euro 500 (cinquecento).

Art. 27 – Riscossione ordinaria e conguagli

1. Il soggetto gestore della tariffa provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. La riscossione della tariffa avviene con emissione di **avvisi di pagamento** con cadenza annuale, **rateizzabile. Il numero delle rate verrà definito contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario.**
3. Il soggetto gestore può, nel rispetto delle norme vigenti, includere **nell'avviso di pagamento**, oltre alla tariffa, anche importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dal medesimo soggetto gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio.
5. **Il pagamento della tariffa relativa al servizio va effettuato nei termini indicati nell'avviso di pagamento; il soggetto gestore prevede un congruo termine (almeno trenta giorni) per il pagamento dell'avviso medesimo.**
6. **In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente comma, l'ente gestore procederà alla notifica di un ulteriore avviso, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'importo da pagare maggiorato delle spese di spedizione dell'atto e il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica dello stesso.**

Art. 28 – Accertamento del tributo e riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale pagamento dell'ulteriore avviso di cui all'art. 27, comma 6, si procederà alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni e interessi, come previsto dai commi 161 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006,
2. La notifica dell'accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di erogazione del servizio.
3. La notifica del titolo esecutivo per la riscossione coattiva (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Per la violazione degli obblighi di versamento previsti nel presente regolamento si applica la sanzione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 pari al 30% della somma dovuta a titolo di tariffa, o non versata alle prescritte scadenze.
5. E' ammessa la definizione agevolata sugli avvisi di accertamento per omessa denuncia o infedeltà mediante il versamento entro 60 giorni del tributo dovuto e della sanzione ridotta a ¼.
6. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, adottato dal Comune di Gorizia con deliberazione consiliare n. 75 dd. 23.11.1998, modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.03.1999.
7. Sulle somme dovute dal contribuente si applicano, altresì, gli interessi in misura pari al saggio legale vigente, calcolati per i giorni di ritardo.

Art. 29 - Indennità di mora - ABROGATO

Art. 30 – Rimborsi e abbuoni

1. Le modifiche inerenti gli elementi che comportino variazione della tariffa in corso d'anno possono essere conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la denuncia è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data in cui è stata assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
3. Il contribuente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale, decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.

Art. 31 - Transazione di crediti - ABROGATO

Art. 32 – Contenzioso - ABROGATO

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006; **le disposizioni modificative e integrative apportate al presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2010.**

Art. 34 – Norme transitorie e disposizioni finali - ABROGATO

Allegato 1

Composizione delle voci della tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione - CG

1. I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati, in tali costi sono compresi:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;
- Altri Costi = AC;

b) CGD = Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata; in tali costi sono compresi:

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;
- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti);

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

2. I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127, per le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B 7 - Costi per servizi;

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B 9 - Costo del personale;

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B 13 - Altri accantonamenti;

B 14- Oneri diversi di gestione;

Costi Comuni - CC

1. I costi comuni comprendono:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG;

In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 di cui al precedente articolo, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD;

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%)

Costi d'Uso del Capitale - CK

1. I costi d'uso del capitale comprendono:

- Ammortamenti (Amm.);
- Accantonamenti (Acc.);
- Remunerazione del capitale investito (R);

2. I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

3. La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

r_n = tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati ed investimenti programmati.

ALLEGATO 1 (parti di “articoli precedenti” eliminati):

- Sono state effettuate modifiche non sostanziali, consistenti nell’eliminazione di alcune parti di seguito elencate:
 - art. 9, comma 4: “è già autorizzato dal Comune”
 - art. 24, comma 1: “tramite comunicazione scritta, purché contenente tutte le informazioni necessarie”
 - art. 24, comma 10: “lettere f) e i)”
 - art. 24, comma 14: “Il soggetto gestore che rilevi un’occupazione come risalente a data antecedente al 1° gennaio 2002, ma non inserita nell’archivio dei contribuenti della tassa di smaltimento dei rifiuti, lo comunica al Comune per l’eventuale recupero dell’evasione”
 - art. 27, comma 1: “e coattiva”
 - art. 27, comma 2: “ai sensi del D.M. 24 ottobre 2000 n. 370 di norma, rateizzazione in quattro rate annuali con la tempistica di cui alla delibera di indirizzo del consiglio comunale”
- art. 29:
 1. “Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni rispetto alla data di emissione della fattura. In caso di rateizzazione, il pagamento deve essere effettuato entro il termine previsto per ciascuna rata. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto gestore della tariffa provvederà ad addebitare una indennità sugli importi fatturati, per ogni giorno di ritardo, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali”.
 2. “L’indennità di mora sarà addebitata, qualora possibile, nella prima bolletta utile”.
- art. 31: “Il soggetto gestore è autorizzato a transigere in materia di crediti relativi alla tariffa”.
- art. 32: “Competente a decidere su ogni ricorso inerente all'applicazione della tariffa è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria”.
- art. 33: “Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare N. 0006 DD 30/01/2003”.
- art. 34: “Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 22/97 e n. 446/97, nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed alla normativa vigente.